

# Trovarisposte

## I nostri esperti

## I COMMERCIALISTI

Andrea Cortinovis

**IL NOTAIO**  
Francesco Boni

**I CONSULENTI DEL LAVORO**  
Barbara Assolari  
Angelo Tacchini

dell'Ordine dei commercialisti  
ed esperti contabili di Bergamo

del Consiglio notarile di Bergamo

del Centro studi  
Consulenti del lavoro di Bergamo

**Per le tue domande:**  
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**  
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**  
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

# Regime dei minimi flop Renzi: autogol del governo

## Non piace a nessuno il sistema forfettario in vigore da inizio anno Si pensa già alle modifiche per professionisti, autonomi e freelance

**MARCO CONTI**

Massime incertezze per il nuovo Regime dei minimi. Introdotto dalla Legge di stabilità 2015 ed entrato in vigore all'inizio di quest'anno, il nuovo regime forfettario – riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa (incluse quelle familiari) arti o professioni, non in forma associata - pare infatti destinato a essere già modificato a breve, in particolare per quanto concerne i professionisti, autonomi e freelance con partita Iva. Pensando a loro, il premier Matteo Renzi ha definito le nuove modifiche al Regime dei minimi il «più clamoroso autogol del governo», mentre il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha parlato di «errore per via di un'esattezza nel costruire la norma che stabilisce l'incremento dei contributi Inps per le partite Iva». Perché, mentre per le imprese individuali (artigiani e commercianti), il nuovo regime varrà anche per i contributi che saranno calcolati sul reddito

forfettario determinato in base ai medesimi criteri individuati ai fini fiscali, tale beneficio non varrà per chi esercita arti e professioni. Ciò significa che per gli iscritti alla gestione Artigiani e Commercianti presso l'Inps non vi sarà l'applicazione del cosiddetto minimale di reddito. Altre novità di peso del nuovo regime dei minimi riguardano la tassazione agevolata, che è stata triplicata rispetto alla precedente (si è passati dal 5% al 15%), e il contemporaneo dimezzamento della soglia del reddito entro cui si può beneficiare del Regime dei minimi (sceso dai precedenti 30 mila euro lordi, ai 15 mila lordi in vigore da inizio anno). La nuova imposta unica del 15% sostituirà Irpef, Irap, addizionali regionali e comunali.

Sin qui le modifiche principali ritenute molto negative da chi è interessato al regime dei Minimi, e in grado di offuscare quelli che l'Agenzia delle Entrate (AdE) definisce «i vantaggi del

## La rubrica

# Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificate in modo chiaro nella richiesta.

nuovo regime forfetario per i piccoli contribuenti», che riguardano l'eliminazione sia del limite temporale per la permanenza nel regime (prima era fissato in 5 anni), sia del limite di età per accedere (rispetto ai 35 anni stabiliti dal precedente regime). In questa fase di passaggio tra il vecchio e il nuovo è prevista una clausola di salvaguardia; i soggetti che nel 2014 operavano nel regime fiscale di vantaggio («minimi del 2012») possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato, e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Chi si avvale del regime per avviare una nuova attività, sottolinea ancora l'Agenzia entrate, potrà beneficiare della riduzione di un terzo del reddito imponibile per i primi tre anni. Ora non resta che aspettare, come pare più che probabile, le modifiche ventilate dal governo. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Commercialisti

## RISPOSTA N. 309

## Cedolare secca non praticabile per l'affitto box

***Sono proprietario di un box auto e desidererei affittarlo al più presto. È possibile in questo caso applicare il regime della cedolare secca?***

**LETTERA FIRMATA**

La cedolare secca viene riservata alle sole persone fisiche che concedono in locazione un immobile esclusivamente ad uso abitativo. Nel caso specifico elencato, il solo box, non essendo pertinenza di immobile, non può essere assoggettato al regime della cedolare secca, in quanto carente del requisito della locazione ad uso abitativo.

## RISPOSTA N. 310

## Badante, le spese si possono indicare nel modello 730

***Ho dovuto assumere una badante per mia mamma, che adesso è invalida e non è più autosufficiente. Posso inserire nel modello 730 la spesa sostenuta?***

## LETTERA FIRMATA

Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza (certificata da idonea documentazione) possono essere indicate nel modello 730 per un importo non superiore ad 2.100 euro. Si precisa inoltre che è possibile usufruire della detrazione soltanto se il reddito complessivo non è superiore a 40 mila euro.

## RISPOSTA N. 311

## Comodato gratuito e la quota fissa per registrarlo

**La registrazione di un contratto di comodato gratuito prevede il versamento di una imposta fissa pari a duecento euro. Avrei bisogno di sapere se questo tipo di imposta debba essere versata tramite il nuovo «F24 elementi identificativi». In caso di risposta affermativa, avrei anche**

*bisogno di conoscere  
quale codice tributo  
debba essere utilizzato.*

**LETTERA FIRMATA**

Il versamento dell'imposta per la registrazione dei contratti di comodato gratuito continua ad effettuarsi secondo le vecchie modalità, pertanto dovrà essere utilizzato il modello di pagamento «F23» e con codice tributo «109T».

## RISPOSTA N. 312

# Imposta di registro

## Le modalità di compilazione

**Avrei necessità di sapere se per il versamento dell'imposta di registro tramite modello «F24 elementi identificativi», nella sezione «contribuente» si possano indicare indipendentemente i dati anagrafici del locatore o del conduttore, a seconda di chi si impegna a versare l'imposta (indicando naturalmente la controparte con codice «63» nell'apposito spazio dedicato).**

**LETTERA FIRMATA**

La risoluzione numero 14 che porta la data del 24 gennaio 2014 dell'Agenzia delle Entrate, riguardante i versamenti relativi ai contratti di locazione, recita in questo modo:

«Si riportano di seguito le modalità di compilazione dei campi del modello di pagamento F24 Versamenti con elementi identificativi. Nella sezione con dicitura «contribuente» viene indicato:

- nei campi codice fiscale e dati anagrafici, il codice fiscale e i dati anagrafici della parte che effettua il versamento;
- nel campo Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare, il codice fiscale del soggetto, quale controparte (oppure di una delle controparti), unitamente al codice identificativo «63», da indicare nel campo codice identificativo»

Poichè vengono usate le generiche descrizioni «parte» e «controparte», si deduce che il versamento possa essere indifferentemente effettuato da uno dei due soggetti, identificando l'altro come controparte.



Notaio

RISPOSTA N. 313

Alloggi intestati ma disparità di usufrutto

*Gradirei un gentile chiarimento sulla seguente questione: mia madre, proprietaria di due appartamenti (uno, libero da inquilini, e l'altro occupato da se stessa, perché vi abita), nel 1995, alla morte di mio padre, ha deciso di intestarli a me e a mia sorella. Mia sorella ha scelto quello libero, avendo bisogno di andarci ad abitare subito ed a me è rimasto quello occupato da mia madre, che ne conserva l'usufrutto finché vive. Quindi mia sorella usufruisce del suo appartamento da 20 anni, mentre io, del mio, potrò godere soltanto a morte di mia madre. Premesso che non ho nessuna intenzione di polemizzare, né contro mia sorella, né contro mia madre, vorrei però sapere come ci si deve comportare, in casi come questo per far sì che non ci siano trattamenti a sfavore di uno dei figli. La sua delucidazione mi sarebbe molto utile per non creare ingiustizie, un domani, nei confronti delle mie figlie. Vorrei, inoltre, chiedere di chi sono a carico eventuali spese di manutenzione dello stabile, se del proprietario o dell'usufruttuario.*

... LETTERA FIRMATA

Allo stato attuale nessuna delle due sorelle può avanzare pretese né rispetto al patrimonio della mamma né nei confronti dell'altra, quand'anche le due liberalità avessero dato luogo ad una sperequazione. Eventuali pretese potranno fondarsi unicamente su possibili lesioni di legittima, da far valere solo dopo che la mamma sarà venuta a mancare, sul presupposto che una di voi ha ricevuto (tra donazioni ed eredità) una quota inferiore alla legittima riservata dalla legge. Nella vostra situazione familiare (madre vedova con due figlie) ad ognuna di voi è riservata la quota di un terzo dell'intero patrimonio, mentre il restante terzo è liberamente disponibile (dunque una differenza contenuta entro tale limite è incontestabile). La ripartizione delle spese di manutenzione è disciplinata dagli articoli 1004 e 1005 del Codice Civile, che in estrema sintesi addossano all'usufruttuario quelle ordinarie ed al nudo proprietario quelle di straordinaria amministrazione.

TROVA INCENTIVI

Vino lombardo più competitivo  
Contributo fino al 40% delle spese

Con delibera 5 dicembre 2014 n. X/2839 la Giunta Regionale ha approvato i criteri per l'applicazione della misura Investimenti, in applicazione del Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, per la realizzazione di investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino, diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa ed ad aumentare la competitività. Possono presentare domanda di sostegno comunitario per gli investimenti micro, piccole e medie imprese che producono vini appartenenti alle seguenti tipologie: imprenditori agricoli singoli o associati; società di persone e capitali esercenti attività agricola; imprese di trasformazione che utilizzano materia prima di provenienza extra aziendale per più del 60%; cooperative agricole, e cooperative sociali che svolgo-

no prevalentemente attività agricola che commercializzano e trasformano prevalentemente materia prima conferita, per obbligo statutario, da produttori di base soci dell'impresa stessa. Sono ammesse a contributo le seguenti azioni: acquisto di recipienti per l'affinamento del vino; acquisto di macchine o attrezzature utili al magazzino o cantina; costruzione o ristrutturazione di uffici aziendali; dotazioni utili all'allestimento degli uffici aziendali; allestimento di punti vendita al dettaglio o sale degustazione; creazione e l'aggiornamento di siti internet. Il contributo concesso sarà pari al 40% della spesa ammissibile effettivamente sostenuta. Gli investimenti delle aziende dovranno essere compresi tra i 5 mila euro e 200 mila euro. Ammesse le domande dal 12 dicembre 2014 fino al 3 febbraio 2015. Tutte le informazioni al sito [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) ■

Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro



RISPOSTA N. 314

Una nuova vita e il congelamento della legittima

*Avrei davvero bisogno di un chiarimento. Sono sposata, divorziata e ho tre figli e 6 nipoti, tutti minorenni. Ho 70 anni, sono una bella signora, amante della vita e di quello che offre. Sono benestante, non ho mai lavorato e ho sempre gestito, con intelligenza, alcune proprietà che mi hanno consentito di vivere bene fino ad ora. Ho un nuovo compagno, più giovane di me, con cui sto vivendo anni felici e sereni. Viaggiamo, ci divertiamo e ci concediamo ciò che ci piace: lui è un libero professionista. I miei figli mi stanno mettendo a dura prova - emotivamente parlando - perché temono che io «sperperi» tutto il mio patrimonio. Io non sono un'ingenua, sono razionale nelle mie azioni e non ho alcuna voglia di restare a casa a «fare la nonna», come mi vorrebbero loro. Non credo sia un reato. Ad ogni modo, le chiedo: c'è un modo per mettere a tacere la loro paura di restare senza soldi? Posso lasciare sin d'ora quota del mio patrimonio (attualmente disponibile) e chiudere, già in vita, la questione?*

... LETTERA FIRMATA

Non c'è il minimo dubbio che il patrimonio di cui dispone appartiene unicamente a lei; i suoi figli potranno avanzare pretese solo sull'eventuale residuo e quando lei avrà cessato di vivere e di aver

legittimamente goduto dei suoi beni. Con tutta la comprensione possibile per il travaglio che prova, ma non c'è sistema per quantificare oggi una ipotetica quota di legittima e «congelare» le pretese dei figli.

RISPOSTA N. 315

Convivenza patto che la regoli ma non coercitivo

*Ho letto da qualche parte che è possibile regolare un rapporto di coppia con un patto di convivenza. Di cosa si tratta? Può essere una forma contrattuale per regolare una convivenza tra giovani, anche prima di un eventuale matrimonio?*

... LETTERA FIRMATA

Il nostro ordinamento non prevede un negozio giuridico tipico per regolare gli aspetti inerenti ai rapporti di convivenza, ma neppure pone espressamente divieti. Il vero limite degli accordi di questo tipo sta nel fatto che si tratta principalmente di obbligazioni naturali ma intrinsecamente prive di coercibilità. L'argomento è molto vasto e merita di essere trattato con la dovuta attenzione insieme al notaio di sua fiducia.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 316

Lavoro Co.co.pro e quei contributi mai versati

Ho lavorato per più di 10

*anni in una ditta privata con contratti di collaborazione, co.co.pro ricevendo regolare cedolino e trattenendomi i contributi per la gestione separata, in realtà il datore di lavoro non li ha mai versati. Per non dilungarmi, c'è la possibilità che questi 10 anni di contributi vengano recuperati anche se nel frattempo l'azienda è fallita, o come mi ha detto il sindacato non c'è possibilità di recupero?*

... LETTERA FIRMATA

Il suo quesito ci dà spunto per approfondire un tema importante: la questione della pensione e delle prestazioni per i lavoratori parasubordinati, in caso di omessi o parziali versamenti. Nel caso di inadempienza contributiva da parte del committente, il collaboratore rischia di perdere importanti diritti come la maternità, la malattia o l'una tantum per fine collaborazione per i collaboratori a progetto, oltre

che nel caso specifico sottoposto, compromettere la futura pensione. L'Inps riconosce l'automaticità delle prestazioni, sancita dall'art. 2116 del Codice Civile, per i lavoratori dipendenti ma non per gli autonomi, in quanto, i lavoratori autonomi, qualora omettessero il versamento di contributi o provvedessero al versamento in misura ridotta, si ritengono direttamente responsabili in quanto su di loro ricade la responsabilità del versamento. La collaborazione a progetto appartiene, dal punto di vista legale, alla categoria di lavoro autonomo, pertanto secondo l'Inps, non può essere riconosciuta l'automaticità delle prestazioni. Se l'esclusione dell'automaticità del riconoscimento delle prestazioni si ritiene corretta per il lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alla gestione separata in quanto, come detto, grava sugli stessi la responsabilità dell'omesso versamento dei contributi e

l'inevitabile omesso riconoscimento delle prestazioni, non si ritiene coerente la medesima posizione per i collaboratori a progetto o per i collaboratori coordinati e continuativi. Per questi ultimi, l'omesso versamento dei contributi non è a loro imputabile, ma rimane in capo all'azienda committente. Tale posizione trova conforto nel Tribunale di Bergamo che, con sentenza n. 941/2013, ha esteso a collaboratori a progetto e a collaboratori coordinati e continuativi il cosiddetto «principio di automaticità» delle prestazioni, finora applicato solo a favore dei lavoratori dipendenti. La sentenza conferma che per i lavoratori parasubordinati, «per i quali il sistema di pagamento dei contributi prevede l'obbligo a carico dei committenti in maniera del tutto «speculare» a quello esistente per i lavoratori dipendenti», debba essere riconosciuta l'automaticità delle prestazioni. Inoltre, conclude la sentenza, «il collaboratore non ha modo per costringere il committente a versare i contributi, come non lo ha il lavoratore dipendente; pertanto, la mancata applicazione del principio di automaticità potrebbe anche violare l'art. 3 della Costituzione». Nello specifico, l'art. 3, comma 9 statuisce che: «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie. Dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza. Purtroppo in caso di intervento della prescrizione, anche nel caso in cui il committente decidesse di versare i contributi, l'istituto dovrà necessariamente provvedere al rimborso, rifiutando quindi il versamento. Nel frattempo, consigliamo di tanto in tanto, di verificare con l'Inps tramite in vostro pin, l'effettiva corrispondenza tra lavoro prestato e contributi versati, in modo da avere sempre sotto controllo il vostro futuro pensionistico.

@Trova  
Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

• compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217

• consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118

• manda una mail a [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it)

• vai su [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) e clicca sul banner Trovarisposte

L'ECO DI BERGAMO